



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362

e-mail: URP@comunefelice.net



Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

(Art. 46 Dl. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008, art. 7, comma 6 e ss., del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 110, comma 6, del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267)

Art. 1

Ambito di regolamentazione

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché di incarichi aventi ad oggetto una collaborazione occasionale o coordinata e continuativa in riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n.112/2008 convertito con legge n.133/2008. Sono quindi esclusi tutti gli incarichi il cui contenuto è relativo alla progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche (Dlgs.n.163/2006 e successive modificazioni).

Art. 2

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

1. Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:
- a) per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'Amministrazione;
 - c) per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;
 - d) per "incarico di collaborazione", lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 3

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune di San Felice sul Panaro può conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, co. 6, del Dlgs n.165/2001.
2. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222-2238 del Codice civile.

3. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b. L'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
4. Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende il possesso della laurea magistrale o laurea specialistica (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento).
5. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

1. Il Responsabile di servizio interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve effettuare una ricognizione delle professionalità presenti all'interno del proprio servizio in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:
 - gli elementi e le condizioni determinanti relative all'esigenza da soddisfare
 - i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
 - la durata dell'attività.
2. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso dei requisiti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 3 di seguito specificati:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici per sentenze di condanna passate in giudicato.

Art. 5

Le collaborazioni coordinate e continuative

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale,
3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.
4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale ed il committente conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
5. Ai sensi dell'art. 46, co. 1 del Dlgs. 112/08 così come convertito dalla L. 133/08, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 6

Prestazioni occasionali

1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità.
2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Art. 7

Modalità di affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attribuiti: ..
 - a) dal Sindaco, se finalizzati ad un'attività programmatica o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Dlgs. n.267/3000;
 - b) dal Responsabile del servizio per le attività connesse alle proprie funzioni.
2. La scelta dell'incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e 4, deve essere adeguatamente motivata e avviene mediante procedura comparativa avviata con avviso pubblico di selezione per lo specifico incarico da conferire, pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.
3. In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, dandone adeguata motivazione nell'atto di conferimento dell'incarico, nei seguenti casi:
 - a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, mantenendo inalterati i requisiti necessari all'affidamento dell'incarico specificati nell'avviso di selezione stesso;
 - b. quando la particolare urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c. per prestazioni specialistiche incomparabili quanto alla natura dell'attività richiesta e per le quali l'Ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione;;
 - d. e

Art. 8

Proroga

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento, al solo fine di completare l'attività avviata e solo a fronte di ritardi non imputabili al collaboratore, o rinnovati secondo quanto previsto nel precedente articolo qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata nonché quando l'estrema urgenza risultante da evento imprevedibile per l'Ente non sia compatibile con i termini imposti da procedure selettive. Le circostanze determinanti l'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente.

Art. 9

Corrispettivo dell'incarico

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

Art. 10

Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile del servizio proponente.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente titolo sono assegnati tramite il contratto-tipo di cui all' allegato sub1.

Art. 11

Verifica dell' esecuzione e erogazione del compenso

1. Il Responsabile di servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 15 giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del Responsabile del servizio, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Tale verifica verrà attestata nel documento di liquidazione del compenso.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 12

Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Responsabili di servizio in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il Responsabile di servizio procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13

Limiti applicativi

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 46, co. 2 del DL. 112/08 così come convertito dalla L. 133/08, può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 267/2000.
2. L'Ente, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del DL. 112/08 così come convertito dalla L. 133/08, potrà conferire gli incarichi di cui al presente regolamento nel limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione che è fissata nel Bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale.

Art. 14
Pubblicità degli incarichi

1. 1. Tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi saranno pubblicati, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 del d.lgs n° 33/2013.

Art. 15
Disposizioni generali e finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'affidamento da parte del Responsabile del servizio competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.